N° PAP-01455-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/10/2024 al 13/11/2024

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

COMUNE di CAMEROTA

C O M U N E di C A M E R O T A

(Provincia di Salerno)

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 29/10/2024

OGGETTO: **Ordinanza per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale (SOE).**

Premesso che:

- l’art. 50, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il comma 5 dell’articolo sopra citato prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che l’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Sindaco, al Presidente della Provincia o al Presidente della Regione, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che

- ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 508/1992 le carcasse animali devono essere smaltite mediante l’incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità;
- che lo smaltimento di carcasse ad alto rischio deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi sanitari;
- La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce

Dato atto che i SOA si ottengono:

- durante la macellazione di animali destinati al consumo umano;
- durante la produzione di prodotti di origine animale;
- durante lo smaltimento delle carcasse di animali;
- nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie;

Constatato che i sottoprodotti di origine animale (SOA) sono considerati pertanto corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non più destinati al consumo umano;

Dato atto che i SOA non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica, degli animali, sicurezza catena alimentare, dei mangimi, e dell'ambiente, dovendo pertanto essere trattati evitando o riducendo al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti;

Considerato che è necessario

- assicurare la possibilità di un corretto smaltimento dei SOA a cura delle imprese alimentari;
- assicurare la necessaria assistenza, soprattutto agli allevatori ed alle imprese alimentari raccogliendo le segnalazioni di tutti gli animali non più idonei allo scopo, così da poter smaltire gli stessi;
- assicurare la tempestiva raccolta dei SOA e l'avvio al corretto smaltimento nel più breve tempo possibile;
- assicurare che vengano messe in atto tutte le azioni affinché non ci siano rischi sanitari né per la popolazione, né per gli animali, né per l'ambiente;

Rilevato che per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, immagazzinati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente intervenire al fine di prevenire l'abbandono nei pascoli delle carcasse di animali, potenziare la sorveglianza sanitaria sulle aziende alimentari al fine di prevenire la diffusione di malattie animali sul territorio, dovendo dunque evitare pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

Richiamato:

- l'art. 185 del Dlgs 152/2006
- l'art. 233 del Dlgs 152/2006;

Visto

- il T.U.E.L. 267/2000;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento CE n. 1774/2002 avente ad oggetto "Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto lo statuto del Comune;

ORDINA

1. Lo smaltimento delle carcasse animali che verranno individuate dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza a cura del competente servizio sanitario – veterinario della A.S.L. nelle seguenti forme possibili:

    - incenerimento in idonei impianti in ogni caso in cui ciò si renda tecnicamente possibile;
    - trasformazione dei rifiuti in impianti ad alto rischio riconosciuti dal Ministero della Sanità;
    - interramento profondo nei terreni di proprietà dei detentori ove individuati;
    - l'eventuale interramento dovrà avvenire con la seguente metodologia:

a) individuazione prioritaria del terreno messo a disposizione del detentore dell'animale segnalato (particella, foglio di mappa, ditta proprietaria);
b) individuazione alternativa di terreno comune, di proprietà pubblica, di cui si acquisirà preventivamente la certificazione, rilasciata da un geologo, che il terreno è idoneo all'interramento e non vi è pericolo di contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente;
c) interramento profondo della carcassa, con preventivo spargimento di calce viva sul fondo e sulle pareti della buca e sulla carcassa stessa, con successiva copertura di almeno 80 centimetri di terreno poroso;

2. l'A.S.L. è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di interramento delle carcasse da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e organizzati allo scopo, coordinati dalla struttura di coordinamento dei soccorsi;
3. il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio tecnico, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza;

SANZIONI

1. In caso di inadempienza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza venga applicata una sanzione pecuniaria da 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL);
2. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia notificata a tutte le attività commerciali di prodotti alimentari.
2. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

   - ASL SALERNO - Servizio Veterinario Villammare
   - Stazione Carabinieri Marina di Camerota
   - Comando di Polizia Municipale

3. che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 29.10.2024

Comune di Camerota
Provincia di Salerno

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
AREA DIRIGENZIALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Ordinanza per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale (SOE) - ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 29/10/2024' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 29/10/2024 al 13/11/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01455-2024.